

CIRCOLARE n. 72 del 19 maggio 2020

Prot. n. 573 AC/bf

OGGETTO: Circolare INPS n. 59/2020 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del Decreto "Liquidità", che ha previsto ulteriori disposizioni circa la sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con la circolare in commento, l'INPS fornisce le istruzioni relative a quanto in oggetto e in particolare in tema di sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cosiddetto "Decreto Liquidità".

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, e poi 3 e 4 a seconda del differente fatturato e delle differenti diminuzioni percentuali del fatturato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente che siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020, pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In particolare, laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile.

In caso di riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.

L'Istituto scrivente precisa inoltre che le previsioni in commento non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

I versamenti per i mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 e per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla Comunicazione della Commissione europea, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la sospensione si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i soggetti contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale e la norma non risulta, conseguentemente, idonea a dar luogo ad un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese.

Quindi, la disciplina in commento non è compresa tra i cosiddetti "aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali".

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.

Modalità di sospensione

Aziende con dipendenti

Le aziende, mediante l'inserimento dei codici di sospensione all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti. L'Istituto, effettuata l'istruttoria, provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18". Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende, inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, i codici di nuova istituzione a seguire:

- "N970", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- "N971", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- "N972", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5".

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Artigiani e commercianti

La sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dai soggetti, artigiani e commercianti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare, alle seguenti scadenze:

- Scadenza versamento - 18/05/2020
- Contributi sospesi - I rata contribuzione sul minimale anno 2020


Possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società e i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 26/2020	www.inps.it	Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori
Circolare FIPE n. 27/2020		
Circolare FIPE n. 30/2020		
Circolare FIPE n. 32/2020		
Circolare FIPE n. 34/2020		
Circolare FIPE n. 39/2020		
Circolare FIPE n. 40/2020		
Circolare FIPE n. 42/2020		
Circolare FIPE n. 44/2020		
Circolare FIPE n. 45/2020		
Circolare FIPE n. 48/2020		
Circolare FIPE n. 51/2020		
Circolare FIPE n. 55/2020		
Circolare FIPE n. 63/2020		
Circolare FIPE n. 65/2020		
Circolare FIPE n. 66/2020		